

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***L'applicabilità delle procedure fallimentari al non profit***

di Guido Martinelli



Il caso sottoposto all'attenzione del Giudice di legittimità concerne un **ente associativo operante nel settore della formazione professionale con entrate costituite sia da contributi pubblici che da corrispettivi privati**.

Nell'ordinanza in commento ([n. 4418/2022 del 10.02.2022](#)), la **Corte di Cassazione pone l'accento sul requisito (oggettivo) delle modalità commerciali** ravvisate, nel caso di specie, nell'assenza di gratuità nell'erogazione della prestazione e nell'attitudine dell'Ente stesso a conseguire un risultato economico.

Quanto all'assoggettabilità alla disciplina del fallimento, il riferimento citato nell'ordinanza stessa è l'[articolo 1, comma 1, L.F.](#) secondo cui: *"sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che **esercitano attività commerciale**, esclusi gli enti pubblici"* in combinato disposto con l'[articolo 2082 cod. civ.](#), in forza del quale *"è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"*.

Partendo dal dato letterale, il Giudice valuta la riconducibilità dell'Associazione ricorrente al **concetto di imprenditore che eserciti attività commerciale** e, pertanto, l'**assoggettabilità al fallimento**.

Con un limpido *excursus*, in particolare, la **Cassazione** si associa alla tesi dei Giudici di secondo grado di cui alla sentenza oggetto di gravame, laddove **considera, quale elemento sintomatico della "commercialità", il concetto di "lucro oggettivo" che si discosta dal mero scopo di lucro**.

Detto concetto, infatti, verte su una **tendenziale proporzionalità costi/ricavi a prescindere dalla natura soggettiva dell'Ente stesso**.

Ed infatti, a monte del percorso ermeneutico della Corte, **il fattore dirimente per la qualifica**

della commercialità sarebbe, ex [articolo 2082 cod. civ.](#), l'esercizio di una attività economica organizzata e dotata, pertanto, di idoneità alla remunerazione dei fattori produttivi.

*A contrariis*, l'Ente che esercita **esclusivamente attività istituzionale in modo del tutto gratuito**, non si qualifica come imprenditore.

A riguardo, invero, si segnala la [sentenza n. 22955 del 21.10.2020](#) della Corte di Cassazione, che **esclude l'assoggettabilità all'articolo 2082 cod. civ.**, e, quindi, all'[articolo 1 L.F.](#), ad esempio, per una Associazione che svolge **attività di formazione professionale** per conto dell'Amministrazione Regionale, in attuazione di un piano regionale, definita espressamente dalla apposita L.R. di riferimento quale attività dal carattere gratuito, ragion per cui ***“l'erogazione gratuita dei servizi di formazione escludono il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dall'associazione”*** (cfr. Corte di Cassazione, [sentenza n. 22955 del 21.10.2020](#)).

Ciò posto, è **del tutto irrilevante la mancata distribuzione di utili e ricavi, nonché la finalità “sociale” delle attività espletate, dal momento che, nel caso di specie, l'Associazione opera mediante finanziamenti della Regione ed elargizioni di privati, intesi quali ricavi veri e propri, idonei a coprire i costi dei servizi offerti, tanto da costituire “cospicue entrate, come risulta dalla relazione del perito di parte”**.

Ad ogni buon conto, per la qualifica di imprenditore commerciale (quindi per l'assoggettabilità al fallimento) è necessario **prescindere dal concetto di scopo di lucro** (lucro c.d. soggettivo) ed orientarsi, piuttosto, verso il **criterio della proporzionalità costi/ricavi** (lucro oggettivo) inteso come attitudine al conseguimento della remunerazione dei fattori produttivi (cfr., ex multis Corte di Cassazione, n. 22955/2020; n. 20815/2006) oppure, quantomeno, alla idoneità dei ricavi a conseguire il pareggio di bilancio (cfr. Corte di Cassazione, n. 42/2018) e viene **escluso solo in caso di attività prettamente gratuita** (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 3353/1994; Corte di Cassazione, n. 22955/2020; n. 14250/2016; n. 16453/2003) **a nulla rilevando il fine “altruistico”** (cfr. Corte di Cassazione, n. 17399/2011; n. 16612/2008; n. 9589/1993) costituendo semplicemente il movente che induca l'imprenditore ad esercitare la sua attività.

Tanto premesso, **secondo il Giudice di legittimità, ciò che rileva effettivamente ai fini del “test di commercialità” è la presenza di una struttura organizzata in modo professionale (quindi sistematica e non occasionale) preordinata all'esercizio di una attività economica, da intendersi come idonea a coprire almeno i costi di produzione.**

Da questo punto di vista, dunque, tutti gli enti associativi, seppur non profit, possono qualificarsi come imprenditore commerciale fallibile, laddove **svolgano in via prevalente se non esclusiva, attività di impresa, a prescindere dallo status giuridico.**

Detta nozione **“estensiva” dell'imprenditore** e dell'attività commerciale, basata sulla obiettiva economicità della gestione, intesa quantomeno come proporzionalità costi/ricavi, oltre ad essere **pacifica** nella giurisprudenza domestica, è altresì condivisa dal Giudice euro-unitario,

laddove arriva ad includere nella nozione di “**imprenditore**” **qualsiasi entità che svolga attività economica**, a prescindere dallo **status giuridico e dalle modalità di finanziamento** (Corte di Giustizia, C-41-90).